



REPUBBLICA ITALIANA

20379/14

NEI NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Società in
accomandita
semplice
Impugnazione
bilancio e
ripartizione utili.

Composta da:

Dott. Renato Rordorf

- Presidente -

Dott. Vittorio Ragonesi

- Consigliere

Dott. Andrea Scaldaferrì

- Consigliere

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Dott. Antonio Lamorgese

- Consigliere -

R.G.N. 16038/09

Cron. 20379

Rep. C. I.

Ud. 18/06/14

ha pronunciato il

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ricorso;
elettivamente domiciliato in Roma,
piazzale , presso lo studio dell'avv.to
rappresentato e difeso dall'avv.to
per mandato speciale a margine del

- ricorrente -

nei confronti di

s.a.s., in persona del socio
accomandatario , elettivamente
domiciliato in Roma, via presso lo studio
dell'avv.to rappresentato e difeso
dall'avv per procura a margine del

20.4

1968



controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1790/2008 della Corte d'appello di Napoli, emessa in data 22 febbraio 2008 e depositata il 13 maggio 2008, R.G. n. 6507/2005;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Immacolata Zeno che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

Rilevato che

1. socio accomandante della s.a.s. & C. ha impugnato le delibere del 22 maggio 2000 con cui l'assemblea dei soci aveva approvato il consuntivo 1999 e ripartito irregolarmente gli utili accantonati nei bilanci precedenti fra i soci accomandanti che avessero accettato la qualifica di accomandatari. In via subordinata ha chiesto la condanna della società a liquidargli il 20% degli utili previa ricostruzione della contabilità e la condanna solidale dell'accomandatario alla corresponsione degli utili non ripartiti nonché al risarcimento del danno.
2. La società ha eccepito la competenza arbitrale per effetto della clausola compromissoria esistente nello statuto e ha contestato la fondatezza della domanda stante l'accordo



intervenuto fra i soci intervenuti all'assemblea sulla ripartizione degli utili. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al risarcimento del danno provocato all'immagine sociale.

3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 28 luglio 2004, ritenuta la sua competenza, ha respinto le domande. Ha infatti escluso, stante la natura di società di persone della s.a.s., la esistenza di una deliberazione assembleare in senso tecnico-giuridico, ritenendo invece intervenuto un contratto plurisoggettivo, vincolante per i soli sottoscrittori. Ha qualificato pertanto come impropria l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e di riparto condizionato degli utili in quanto l'impugnazione avrebbe dovuto investire il documento contabile predisposto dall'amministratore accomandatario e la domanda subordinata costituire oggetto della procedura di rendimento dei conti. Il Tribunale ha inoltre rilevato la genericità della domanda relativa alla attribuzione degli utili e di quella diretta all'accertamento della responsabilità dell'accomandatario, oltre che la genericità dell'indicazione delle voci per la mancata produzione del bilancio 1999. Ha infine respinto la domanda riconvenzionale perché non provata.

4. Hanno proposto appello principale



: appello incidentale la società in
accomandita.

5. La Corte di appello di Napoli, pur condividendo la decisione del Tribunale di non ritenere la sussistenza di una delibera assembleare impugnabile, ha rilevato tuttavia l'esistenza di un atto collettivo lesivo dei diritti dell'appellante in quanto, se pure non vincolante direttamente nei suoi confronti, tale atto pregiudica il suo diritto alla distribuzione degli utili a norma dell'art. 2262 c.c. a vantaggio dei soci sottoscrittori. Ha pertanto riconosciuto all'appellante principale gli utili relativi al bilancio 1999. Ha invece respinto la domanda relativa all'attribuzione degli utili degli esercizi precedenti e quella di condanna al risarcimento dei danni provocati dalla condotta dell'amministratore perché non specificate nei termini di cui all'art. 163 n. 4 e n. 5 c.p.c.

6. Ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi di impugnazione.

7. Si difende con controricorso la s.a.s.

& C., in persona del socio accomandatar:

Rilevato che

8. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Costituzione, 2261, 2262 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2293 e 2315 c.c.,

Ross.



dell'art. 2697 c.c., dell'art. 163 nn. 4 e 5 c.p.c., degli artt. 101 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. nonché omessa, illogica, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (quesiti di diritto: 1. dica la Corte se l'atto di citazione con cui il socio accomandante esponga e denunci che la società di cui è membro non distribuisce da oltre un decennio gli utili, di cui reclama la ripartizione in suo favore, nella misura pari al valore della sua quota, proporzionale al conferimento determinato nel contratto sociale, assolva all'onere di esposizione del fatto e degli elementi di diritto richiesti dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c.; 2. Dica la Corte se l'atto di citazione con cui il socio accomandante abbia formulato richieste istruttorie volte a richiedere la documentazione contabile societaria e volte a ottenere la nomina di c.t.u. che determini gli utili realmente conseguiti dalla società a far data dal decennio antecedente alla domanda sino all'attualità assolve all'onere dell'indicazione specifica dei mezzi di prova richiesti dal n. 5 dell'art. 163 c.p.c.).

9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, degli artt. 2260, 2261, 2262 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2293 e 2315 c.c., dell'art. 2320 e seguenti c.c., degli

R...



artt. 2697 c.c., 163 n. 5 e 184 c.p.c., 101 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. (quesito di diritto: dica la Corte se la mancata distribuzione degli utili per circa un decennio, il diniego a far visionare i libri contabili e la accettazione della risoluzione anticipata di un contratto miliardario costituiscano presupposto di illegittima gestione societaria idonea a pronunciare responsabilità dell'amministratore con conseguente fonte di risarcimento del danno in favore del socio cui detti utili non sono distribuiti e per danno societario determinato da mancato guadagno).

10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 della Costituzione, dell'art. 163 n. 5, dell'art. 184 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. (quesito di diritto dica la Corte se l'atto di citazione con cui il socio accomandante abbia formulato richieste istruttorie idonee e decisive alla soluzione della lite attraverso l'acquisizione di elementi e particolareggiata documentazione contabile societaria anche in




virtù di nomina di c.t.u. al fine di determinare con esattezza l'ammontare degli utili realmente conseguiti dalla società a far data dal decennio antecedente alla domanda sino all'attualità assolva all'onere del supporto probatorio della domanda richiesto dal n. 5 dell'art. 163 c.p.c. e dall'art. 184 c.p.c.).

Ritenuto che

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. A fronte della proposizione, da parte de:

sin dalla citazione introduttiva del giudizio, della domanda di accertamento e di attribuzione degli utili pregressi la Corte di appello non ha effettivamente chiarito le ragioni per cui ha ritenuto non sufficientemente specificata la domanda nei termini richiesti dall'art. 163 c.p.c. In particolare dall'atto di citazione introduttivo risulta che l'attore ha richiesto la ripartizione degli utili, nella misura corrispondente al 20%, pari alla sua quota di partecipazione societaria, previo accertamento dei relativi e reali importi accantonati anche per gli anni precedenti al bilancio 1999. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché decida anche in merito alla predetta richiesta di ripartizione degli utili per il periodo pregresso.

Il secondo motivo è invece infondato perché il



Società.it



mancato esame degli addebiti mossi all'amministratore della s.a.s. si giustifica oltre per la indeterminatezza degli addebiti mossi all'amministratore, quanto ai fatti commissivi che questi avrebbe posto in essere, anche per la proposizione, sin dal primo grado, della relativa domanda risarcitoria nei confronti della società e non nei confronti di

3. L'accoglimento del primo motivo del ricorso determina l'assorbimento del terzo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2014.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Giacinto Bisogni

Il Presidente
Renato Rorhoff

Renato Rorhoff

